



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale
Ambiente, Energia e Reti

Spett.le
AATO Provincia Milano
Dott. Michele Falcone
C.so di Porta Vittoria, 27
20122 Milano

Data 21 MAG. 2010

Prot. N. TI.2010.0003747

Rif. AV

Oggetto: Revisione Piano d'Ambito della Provincia di Milano – Richiesta chiarimenti – Oneri di occupazione suolo pubblico – TOSAP.

Per rispondere alla questione posta in merito alla applicazione da parte dei comuni dell'ATO della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è utile richiamare alcuni passaggi delle diverse normative che aiutano a inquadrare la problematica.

Prima di tutto occorre considerare se il gestore del servizio a cui afferiscono le reti che occupano il sottosuolo opera in un regime di concessione amministrativa come specificato dal Dlgs 507/93. Tutti i casi in cui tale configurazione non caratterizza il rapporto dei comuni con il soggetto che gestisce le reti non rientrano nella fattispecie definita.

Peraltro va richiamato anche l'art. 49 del d.lgs. 507/1993, che, nel disciplinare i casi di esenzione da pagamento del tributo, statuisce espressamente che sono esenti dalla Tosap, tra le altre, le "occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima", casistica che si propone nel caso del servizio idrico integrato.

Può essere utile richiamare anche una sentenza della Corte di Cassazione in cui si chiarisce che "l'esenzione della Tosap opera... per le occupazioni effettuate da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, limitatamente a quelle necessarie o comunque oggettivamente connesse allo svolgimento di attività comprese nella sfera delle loro rispettive attribuzioni e competenze, quali definite dalla legge costituzionale o ordinaria o da fonti subordinate conformi" (Cass. sez. V civ - trib - 30/05/2000, n. 7197) . Poiché l'occupazione del sottosuolo in questo caso è strettamente strumentale al garantire il funzionamento del servizio idrico integrato, si rileva pienamente riconoscibile il criterio richiesto per l'esenzione dalla tassa.

Importante è infine il comma 2 bis dell'art. 47 del d.lgs. 507/93, che disciplina i criteri di determinazione della tassa. Tale comma, introdotto con la legge 549/95, stabilisce che *"per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica"*. Tale norma, prima abrogata e poi reinserita, è in vigore dal 01/01/2009.

Nel quadro normativo, perciò, non si rintraccia una base giuridica che motivi l'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo relativamente alla presenza delle reti del servizio idrico integrato. Peraltro, su un piano più generale dei principi su cui si basa la normativa, poiché il presupposto impositivo della Tosap è la sottrazione della disponibilità dell'area (suolo o sottosuolo) all'uso collettivo, tale presupposto non è verificato nel caso delle occupazioni effettuate per la posa delle reti del servizio idrico integrato, dato che questo rappresenta proprio un uso a favore della collettività, il che farebbe venire a mancare il presupposto impositivo stesso.

Siamo disponibili ad ulteriori approfondimenti e porgiamo cordiali saluti.

La Dirigente della Struttura

Viviane Iacone
